



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 120 dell' 11 Febbraio 2025

1.DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 10 Febbraio 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO n 44 della Società A.S.D. AMATORI ISOLA C.R.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 14 del 30.1.2025 (squalifica calciatore Sigg.ri GERALDI Giovanni fino al 29.4.25 e PERITI Orlando per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA TERRITORIALE D'APPELLO

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la società reclamante assistita dall'Avvocato Paolo Periti;

RILEVA

L'A.S.D. AMATAORI ISOLA C.R. impugna le sanzioni di cui in epigrafe irrogate dal giudice di primo grado ai propri calciatori.

Con riferimento alla squalifica irrogata al calciatore Periti Orlando la reclamante chiede - ai sensi dell'art 13 C.G.S. - una congrua riduzione della stessa atteso lo stesso non ha assolutamente minacciato l'arbitro e che il comportamento irraguardoso attribuito al calciatore sarebbe scaturito quale "reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui", nella fattispecie a continue offese ricevute dall'arbitro.

In merito alla seconda posizione, quella del calciatore Geraldini Giovanni, a cui è contestato di aver tentato di aggredire l'arbitro, la Società reclamante sostiene che i fatti sono totalmente costituiti di fondamento e che, al contrario di quanto riportato in referto, sia stato il Direttore di gara a rivolgere nei confronti del calciatore l'accusa di essere "mafioso", così come tutti gli abitanti di Isola Capo Rizzuto e che lo stesso abbia reagito chiedendo solo ragione per quella grave offesa ricevuta. Anche in tale caso si chiede una congrua riduzione della pena tenuto conto delle circostanze attenuanti.

In via preliminare è da rappresentare che l'art. 61 del C.G.S. (Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare) statuisce che i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Nel caso che riguarda, la narrazione dei fatti contenuta nel rapporto dell'arbitro è da ritenersi puntuale, circostanziata, esaustiva e priva da errori logici.

Per tale ragione i fatti non possono essere posti in dubbio. Anche le sanzioni appaiono adeguate ai fatti contestati. Il Periti infatti ha reiterato il suo illecito comportamento prima rifiutando di lasciare il campo di gioco dopo l'espulsione e poi ritornandovi a fine gara offendendo e minacciando nuovamente l'arbitro.

Analoghe considerazioni possono essere formulate per il Geraldini che, a detta dell'arbitro, ha ripetutamente tentato di aggredirlo, non riuscendoci per l'intervento dei compagni di squadra.

Il reclamo è pertanto da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo;

rimette gli atti alla Procura Federale in merito alle dichiarazioni contenute nel reclamo e sopra riportate; dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n.45 della società' POL. CITTA' DI PALIZZI 1950

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della delegazione distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n. 22 del 30.01.2025 (inibizione dirigente sig. MERICO Raffaele fino al 02.02.2025; squalifica calciatore sig. PALERMITI Giuseppe per CINQUE gare effettive, ammenda di € 100,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

- in via preliminare che, relativamente alla inibizione del dirigente Sig. Merico Raffaele fino al 05/02/2025 (peraltro già scontata), il reclamo è inammissibile in quanto non sono impugnabili le inibizioni per dirigenti fino ad un mese, ai sensi dell'art.137, comma 3, lett. b), del C.G.S.;

- che, dal rapporto dell'arbitro della gara A.S.D. Saline Joniche Calcio – A.P.S. Polisportiva Città di Palizzi 1950 valevole per il Campionato di Seconda Categoria Gir. E del 26/01/2025, risulta quanto segue:

- al 20° del I tempo, venivano espulsi il calciatore Palermiti Giuseppe (Pol. Città di Palizzi 1950) ed un calciatore avversario (Monorchio Domenico) in quanto, a gioco fermo a seguito di una decisione arbitrale, si prendevano a schiaffi reciprocamente;
- a seguito di tale comportamento "veniva a scatenarsi una rissa tra tutti i componenti delle due società, ivi compresi i componenti delle due panchine e gli assistenti di parte".

In riferimento a quanto sopra riportato, il Giudice Sportivo Territoriale ha adottato le seguenti sanzioni nei confronti della società Polisportiva Città di Palizzi 1950 (cfr. C.U. n.22 del 30/01/2025 della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro):

- ✓squalifica del calciatore Palermiti Giuseppe per cinque gare effettive;
- ✓ammenda alla società di € 100,00, per avere propri tesserati non identificati dato vita ad una rissa con i tesserati della società avversaria.

La Polisportiva Città di Palizzi 1950 propone reclamo avverso la suddetta sanzione, sostenendo, in sintesi quanto appresso:

- che tra il calciatore Palermiti Giuseppe ed il suo avversario vi sarebbe stato soltanto un diverbio e delle spinte reciproche e non degli schiaffi;
- che nessuna rissa si sia verificata sul terreno di gioco ma "solo dei diverbi verbali subito sedati dai dirigenti di entrambe le società".

La reclamante, pertanto, chiede l'annullamento delle sanzioni impugnate o, in subordine, la riforma della stessa in misura equamente rapportata all'effettiva tenuità dei fatti.

I comportamenti dei calciatori come sopra descritti senza incertezze nel referto arbitrale devono ritenersi accertati, tenuto conto che, ai sensi dell'art.61, comma 1, del C.G.S., i rapporti degli ufficiali di gara fanno piena prova circa i fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare.

Le sanzioni irrogate dal primo giudice, tuttavia, appaiono meritevoli, in via equitativa, di una riduzione, tenuto conto che la gara è proseguita regolarmente dopo un paio di minuti di interruzione (recuperati dall'arbitro, per come risulta nel referto), che l'arbitro non ha comminato alcuna sanzione ai corissanti e che nessuno dei due calciatori ha riportato conseguenze lesive a seguito del comportamento violento reciproco;

P.Q.M.

dichiara il reclamo inammissibile nella parte in cui impugna l'inibizione del dirigente Merico Raffaele;

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore PALERMITI Giuseppe a QUATTRO gare effettive;

riduce la sanzione dell'ammenda alla società ad € 70,00;

dispone, infine, accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 46 della Società A.S.D. SOCCER MONTALTO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 112 del 30.1.2025 (squalifica massaggiatore Sig. MARASCO Eugenio fino al 30.4.2025).

LA CORTE SPORTIVA TERRITORIALE D'APPELLO

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

L'A.S.D. Soccer Montalto impugna la sanzione con cui il giudice di primo grado ha squalificato il proprio massaggiatore fino al 30.4.25 per avere, durante la gara, a seguito di provvedimento di allontanamento dal campo per condotta offensiva nei confronti di uno degli assistenti arbitrali, rivolto allo stesso parole di minacce e per avergli dato tre colpi sulla spalla senza conseguenze.

Sostiene in particolare che il massaggiatore avrebbe solo protestato per le lungaggini di una sostituzione, negando in particolare di aver colpito l'Assistente ma di aver ironizzato "accarezzando l'Assistente con un colpetto sulla schiena" allontanandosi.

In via preliminare è da rappresentare che l'art. 61 del C.G.S. (Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare) statuisce che i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Nel caso che interessa, la narrazione dei fatti contenuta nel rapporto dell'assistente non fa insorgere dubbi sulla veridicità delle affermazioni.

Per tale ragione i fatti non possono essere posti in dubbio. Tuttavia, la sanzione appare meritevole di una riduzione per ricondurla ad equità.

In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica a Eugenio Marasco a tutto il 31 marzo 2025.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica a Eugenio MARASCO fino al 31 MARZO 2025; dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l' accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n° 47 della Società A.S.D. SALINE JONICHE CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al C.U. n.22 del 30.1.2025 (ammenda € 150,00, squalifica calciatore MONORCHIO Domenico per 5 gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA CHE

dal rapporto dell'arbitro della gara A.S.D. Saline Joniche Calcio – A.P.S. Polisportiva Città di Palizzi 1950 valevole per il Campionato di Seconda Categoria Girone E del 26/01/2025, risulta quanto segue:

- al 20° del primo tempo, venivano espulsi il calciatore Monorchio Domenico della Società Saline Joniche Calcio ed un calciatore avversario (Palermi Giuseppe) in quanto, a gioco fermo a seguito di una decisione arbitrale, si prendevano a schiaffi reciprocamente;
- a seguito di tale comportamento "veniva a scatenarsi una rissa tra tutti i componenti delle due società, ivi compresi i componenti delle due panchine e gli assistenti di parte".

In riferimento a quanto sopra riportato, il Giudice Sportivo ha adottato nei confronti della società Saline Joniche Calcio l'ammenda di 150,00 € e la squalifica del calciatore Monorchio Domenico per 5 gare effettive. La A.S.D. Saline Joniche Calcio propone reclamo avverso la suddetta sanzione, sostenendo che il diverbio intercorso tra i due atleti non ha travalicato i limiti della foga sportiva e che la rissa contestata in effetti non ha avuto luogo atteso che nessuno oltre ai due calciatori Monorchio e Palermi sono stati sanzionati.

I comportamenti dei calciatori come sopra descritti senza incertezze nel referto arbitrale devono ritenersi accertati, tenuto conto che, ai sensi dell'art.61, comma 1, del C.G.S., i rapporti degli ufficiali di gara fanno piena prova circa i fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare.

La squalifica irrogata al Monorchio dal primo giudice appare, tuttavia, eccessiva in relazione ai fatti evidenziati e, pertanto deve essere rimodulata, riducendola a quattro giornate di gara, tenuto conto che la gara è proseguita regolarmente dopo un paio di minuti di interruzione (recuperati dall'arbitro, per come risulta nel referto), che l'arbitro non ha comminato alcuna sanzione ai corissanti e che nessuno dei due calciatori ha riportato conseguenze lesive a seguito del comportamento violento reciproco. Per analoga motivazione la sanzione dell'ammenda va ridotta a € 100,00

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo:

riduce la squalifica al calciatore Domenico MONORCHIO a QUATTRO gare effettive;

riduce l'ammenda ad € 100,00;

dispone, infine, accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n.48 della Società' A.S.D. ACADEMY ARDORE

avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.112 del 30.01.2025 (squalifica giocatore Sig. PLACANICA Dionigi Francesco per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che, dal rapporto dell'arbitro della gara A.S.D. Gebbione 2020 – Academy Ardore valevole per il Campionato di Prima Categoria del 25/01/2025, risulta che:

- al 12° del secondo tempo, il calciatore Placanica Dionigi Francesco (Academy Ardore), dopo essere stato ammonito per avere protestato a seguito di una decisione arbitrale non condivisa, continuava a protestare con veemenza, subendo il conseguenziale provvedimento di espulsione;
- in quel frangente, il Placanica teneva nei confronti del direttore di gara un comportamento ingiurioso e minaccioso.

Per i fatti che precedono, il Giudice Sportivo Territoriale ha squalificato il calciatore Placanica Dionigi Francesco (cfr. C.U. n.112 del 30/01/2025 del Comitato Regionale Calabria).

La A.S.D. Academy Ardore ricorre avverso il suddetto provvedimento, ammettendo che il Placanica abbia protestato nei confronti dell'arbitro a seguito di un calcio di rigore concesso alla squadra avversaria, ma negando decisamente che abbia posto in essere il comportamento ingiurioso e minaccioso addebitatogli dall'ufficiale di gara.

Ai sensi dell'art.61, comma 1, del C.G.S., i rapporti degli ufficiali di gara fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e, per tale ragione, la narrazione dell'arbitro che si presenta puntuale e scevra da vizi logici non può essere messa in dubbio.

Le sanzioni inflitte dal primo giudice appare da rimodulare per ricondurla ad equità;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore PLACANICA Dionigi Francesco a QUATTRO gare effettive.

Dispone, infine, accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi